

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1699 Anno 2021

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: GORGONI MARILENA

Data pubblicazione: 26/01/2021

ORDINANZA

sul ricorso 111-2019 proposto da:

MAMMOLO MARIA ANTONIETTA, domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall'avvocato GIORGIO BARILI;

- ricorrente -

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore
pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato
RICCARDO MICCI;

- controricorrente -

contro

TERZINI CLAUDIA, SGUAZZINO FRANCO;

- intimati -

6289
20

avverso la sentenza n. 737/2018 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.

Rilevato che:

Maria Antonietta Mammolo ricorre per la cassazione della sentenza n. 737-2018 del Tribunale di Viterbo, pubblicata il 9 maggio 2018, articolando un solo motivo, illustrato con memoria.

Resiste con controricorso Unipolsai Assicurazioni S.p.A.

La ricorrente espone in fatto di avere riportato lesioni personali e danni materiali nell'incidente stradale verificatosi il 23 gennaio 2007, perché, mentre era alla guida dell'Audi A3, di proprietà del padre, nell'intento di sorpassarla, la Renault Clio condotta da Franco Sguazzino, di proprietà di Claudia Terzini, assicurata dalla Unipolsai, le tagliava improvvisamente la strada per svoltare a sinistra in una stradina di campagna non segnalata.

Franco Sguazzino, tratto a giudizio dinanzi al Giudice penale di Pace di Montefiascone per rispondere del reato di cui all'art. 590 c.p., veniva assolto, con sentenza n. 24/2011.

Il Tribunale Penale di Montefiascone, investito del gravame ai soli effetti civili dall'odierna ricorrente, costituitasi parte civile, con sentenza n. 55/12₂ riformava la sentenza di prime cure, riteneva Franco Sguazzino responsabile nella misura dell'80% del verificarsi dell'incidente, lo condannava in solido con Unipolsai Assicurazioni, responsabile civile, al risarcimento dei danni a favore della parte civile, rimetteva la liquidazione degli stessi ad altra separata sede.

Ric. 2019 n. 00111 sez. M3 - ud. 29-10-2020

-2-

Maria Antonietta Mammolo proponeva ricorso ex art. 702 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Montefiascone, per ottenere la liquidazione del danno. Il Tribunale, accogliendo l'eccezione della Unipolsai, dichiarava la propria incompetenza, con ordinanza concedeva il termine di tre mesi per riassumere il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Montefiascone.

Con sentenza n. 165/2015 il Giudice di Pace in parziale accoglimento della domanda attrice, accertata la pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, condannava in solido Franco Sguazzino, Carla Terzini e Unipolsai Assicurazioni a risarcire Maria Antonietta Mammolo al risarcimento dei danni, quantificati in euro 4.497,92.

La decisione veniva impugnata in via principale dall'odierna ricorrente che lamentava la non applicabilità in sede civile delle risultanze del processo penale d'appello, da cui era emerso un concorso di colpa di Franco Sguazzino dell'80%, il mancato superamento della presunzione di cui all'art. 2054 c.c., la riduzione della liquidazione della somma sborsata per riparare l'autovettura, la compensazione delle spese di lite.

Accogliendo l'eccezione formulata da Unipolsai circa l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure sull'eccezione di improcedibilità della domanda per non avere Maria Antonietta Mammolo inviato la preliminare richiesta risarcitoria alla Unipolsai nelle forme previste dagli artt. 145, 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private, il Tribunale, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, dichiarava improcedibile la domanda, sull'assunto che il mancato previo esaurimento dell'*iter* suddetto desse luogo ad una paralisi del procedimento, trattandosi di una eccezione di improcedibilità rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio,



che l'attrice non avesse contestato specificamente l'eccezione e non avesse provato in via documentale di aver provveduto ad inviare la suddetta raccomandata.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Considerato che:

1. La ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., perché l'invio della richiesta avrebbe dovuto, nel caso concreto, essere considerata ultronea, atteso che la compagnia di assicurazione, prima che fosse incardinato il giudizio civile, aveva ricevuto un atto, il cui contenuto, sia con riferimento all'oggetto della richiesta sia con riferimento alle ragioni della domanda, era da ritenersi più esaustivo rispetto a quanto prescritto dal Codice delle Assicurazioni. Nell'ambito del precedente processo penale, infatti, Unipolsai era stata citata in giudizio quale responsabile civile, ricevendo atto di citazione a giudizio, nel quale risultavano descritte l'intera dinamica del sinistro, le ragioni e l'entità della richiesta di risarcimento articolata della parte civile costituita; di talché l'invio di una successiva richiesta stragiudiziale, secondo le forme indicate articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private, sarebbe risultato assolutamente inutile, essendo già stato realizzato lo scopo della norma consistente nel favorire le conciliazioni stragiudiziali: lo spirito della disposizione, in combinato disposto con gli artt. 145 e 148 del medesimo codice, è quello di consentire una completa conoscenza dei dati utili alla valutazione della responsabilità e all'accertamento del danno, in vista della richie-

sta stragiudiziale di risarcimento. Pertanto, se Unipolsai avesse avuto intenzione di formulare un'offerta risarcitoria avrebbe potuto procedere in tal senso, avendo non solo ricevuto, attraverso la citazione quale responsabile civile, tutti gli elementi di valutazione, ma avendo addirittura partecipato allo svolgimento del processo penale, e, quindi, avendo assistito alla ricostruzione della dinamica del sinistro, condotta dinanzi ad un giudice.

2. Il motivo merita accoglimento.

Trova applicazione, infatti, il principio di diritto, secondo cui ove l'istituto assicuratore venga a conoscenza della pretesa risarcitoria *aliunde*, anche in assenza della raccomandata di cui all'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private, si deve ritenere che la *ratio* di tale norma sia stata egualmente soddisfatta. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ammette che l'onere imposto al danneggiato possa essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito: quello di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, ove l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste (Cass. n. 22883 del 30/10/2007; Cass. n. 10371 del 22/04/2008; Cass. n. 14385 del 27/05/2019).

Va osservato, inoltre, che una volta validamente esercitata l'azione civile, non si pone più il problema dell'avviso all'assicuratore e del decorso del termine di cui all'art. 148, in quanto questi adempimenti postulano necessariamente - per la *ratio* innanzi ricordata - che la domanda giudiziale non sia stata

utilmente proposta nei confronti del predetto o del responsabile del danno. Conseguentemente, qualora il giudizio sul danno si sia risolto - indifferentemente in sede penale o in quella civile - con condanna definitiva sull'*an debeat*, non è invocabile, per la ulteriore fase di liquidazione del *quantum*, il rispetto degli adempimenti predetti, non vertendosi nell'ipotesi di esercizio di nuova azione risarcitoria (Cass. n. 3278 del 16/04/1997; Cass.n. 10889 del 01/10/1999; Cass.n.20651 del 25/09/2009).

3. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che il gravame è stato malamente definito in rito per una causa di improponibilità dell'azione erroneamente reputata sussistente ed andrà allora esaminato sotto ogni altro aspetto, in rito e se del caso nel merito, dal Tribunale di Viterbo in persona di diverso Magistrato appartenente al medesimo Ufficio giudiziario. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata. Rinvia la controversia al Tribunale di Viterbo in persona di diverso magistrato che provvederà anche alla liquidazione del presente giudizio.

Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sottosezione Terza, della Corte Suprema di Cassazione in data 29/10/2020.